

COMUNICAZIONE AI SOCI PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Preso atto del succedersi di disposizioni a livello nazionale e regionale, il CAI Sede Legale ha cercato di suggerire ai soci del sodalizio, oltre che il rispetto delle disposizioni inequivoche, l'adozione di comportamenti connotati da prudenza.

Ciò in quanto il CAI ha ritenuto prioritario considerare la finalità di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus rispetto all'effettuazione di attività già programmate ma che, per come abitualmente si svolgono, avrebbero comportato la compresenza di molte persone e l'impossibilità di garantire la distanza di almeno un metro tra i partecipanti. Il che vale anche per le attività all'aperto svolte in gruppo, come accade normalmente nelle escursioni sezionali o nei corsi, per tacere dei mezzi di trasferimento.

A fronte di tutto ciò il CAI ha ritenuto opportuno precisare che, ad oggi, è applicabile il **DPCM** (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) **8 marzo 2020**, che riprende il Decreto legge n. 6 del 26 febbraio 2020 e i DPCM del 23.02.2020, 25.02.2020 01.03.2020 e 04.03.2020, e che mantiene la sua validità, "sino a nuovo avviso", **per l'intero territorio nazionale**.

Nello specifico:

- La finalità dei provvedimenti è indicata ne "il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".
- A tal fine vengono applicate diverse misure tra cui, per quanto riguarda il CAI:
- all'art. 2, lettera b): la **sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualunque natura** rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- all'art. 2, lettera g), la **sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**; le attività motorie in genere, svolte all'aperto, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della già richiamata distanza di sicurezza di almeno un metro.
- all'art. 3, lettera g), **si raccomanda alle Associazioni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette**, che promuovano e favoriscano le attività all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone.

A tale riguardo va osservato che le usuali modalità con cui si svolgono i corsi o le escursioni collettive, non sono tali da assicurare le norme di distanza di sicurezza sia nell'uso dei mezzi di trasporto, collettivi o privati ma in gruppo, sia nel corso dell'attività stessa.

3) Quanto alle coperture assicurative del CAI, si osserva quanto segue:

- La polizza infortuni non è operativa rispetto all'ipotesi di contrazione del Coronavirus, poiché come chiaramente evidenziato nel manuale d'uso delle polizze del CAI, per infortunio si intende "Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea".
- Quanto, invece, alla polizza RCT (responsabilità civile verso terzi), qualora chi avesse contratto il virus nel contesto di attività inibite o con modalità vietate dovesse chiedere un risarcimento, se tale condotta verrà considerata sotto il profilo della colpa (specifica in quanto in violazione di

una disposizione finalizzata ad evitare proprio tale evento), la copertura sarà operativa.

Da queste premesse ne consegue:

- **L'annullamento di tutte le attività sociali (gite sociali a calendario, serate, incontri), anche se effettuate con mezzi propri, fino a data da destinarsi.**
- **La chiusura della sede sociale al venerdì, per i rinnovi e nuove iscrizioni telefonare per modalità e accordi ai numeri:
338 5724381 Pecchio Piero e 335 5410615 Usseglio Min Claudio**
- Si invitano i soci ad attenersi il più possibile alle semplici ma efficaci misure igienico sanitarie riportate in allegato al DPCM dello 08.03.2020, che vi invitiamo a leggere con attenzione.

Il Direttivo e il Presidente del CAI Rivoli

Rivoli, 11.03.2020